

Senato della Repubblica
4^a Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)

Disegno di legge
“Conversione in legge del decreto-legge
13 giugno 2023, n. 69,
recante disposizioni urgenti per l’attuazione
di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea
e da procedure di infrazione e pre-infrazione
pendenti nei confronti dello Stato italiano”
AS 755

Memoria della Banca d'Italia

Roma, 28 giugno 2023

La Banca d'Italia ringrazia la 4^a Commissione permanente del Senato della Repubblica per l'invito ad esprimere le proprie valutazioni sul disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano".

La presente memoria ha ad oggetto i profili del disegno di legge di attinenza con i compiti istituzionali della Banca d'Italia e, pertanto, la previsione di cui all'articolo 1, relativa alla dichiarazione di indisponibilità dei depositi.

Di seguito, si richiama dapprima il contesto entro il quale si è reso necessario l'intervento normativo di cui all'articolo 1 del disegno di legge in materia di dichiarazione di indisponibilità dei depositi e i principali contenuti delle nuove disposizioni. Si formulano infine alcune valutazioni sulla norma in esame.

1. Introduzione

L'articolo 1 del disegno di legge in esame (di seguito, anche DDL) contiene norme volte a far fronte ad alcuni rilievi sul recepimento in Italia della direttiva (UE) 2014/49 sui sistemi di garanzia dei depositi (di seguito, anche DGS). In particolare, la Commissione Europea ha rilevato la mancanza nell'ordinamento interno della previsione in base alla quale l'autorità nazionale deve effettuare, entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'accertamento del mancato rimborso di depositi da parte della banca, una valutazione relativa all'incapacità, attuale e prospettica, della banca medesima di effettuare i rimborsi per cause connesse con la sua situazione finanziaria (c.d. indisponibilità dei depositi)¹. L'assetto normativo europeo è risultato confermato dall'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea rispetto ad un caso bulgaro (European Court of Justice

¹ Dalla dichiarazione di indisponibilità effettuata dall'autorità decorre il termine di 7 giorni lavorativi entro i quali deve avvenire il rimborso dei depositi da parte del DGS.

on Kantarev v Balgarska Narodna Banka case – C-571/16 – sentenza Kantarev) che ha adottato un’interpretazione rigorosa della nozione di “indisponibilità dei depositi”. Ad avviso della Corte, infatti, l’indisponibilità dei depositi deve essere oggetto di formale valutazione da parte dell’autorità individuata da ciascuno Stato membro nel termine inderogabile di 5 giorni, indipendentemente dall’adozione di misure di vigilanza o dall’accertamento dello stato di dissesto o rischio di dissesto della banca, in tutti i casi in cui quest’ultima non sia in grado di assicurare il regolare rimborso dei fondi, a causa di tensioni della propria situazione finanziaria, anche temporanee. Il carattere transitorio dell’indisponibilità, ad esempio nel caso della sospensione dei pagamenti contemplata nell’ordinamento italiano dall’articolo 74 del TUB², non esimerebbe l’autorità dall’effettuare la valutazione di competenza nel termine inderogabile indicato.

Di seguito, si svolgeranno alcune considerazioni sulle novità più significative introdotte con la norma in esame.

2. Contenuti della norma

I principali interventi prospettati dall’art. 1 del DDL prevedono:

- a) l’introduzione di una nuova previsione che, in linea con le indicazioni della Commissione Europea, contempla l’obbligo della Banca d’Italia di procedere, al ricorrere dei relativi presupposti, alla dichiarazione della indisponibilità dei depositi nel termine di 5 giorni lavorativi dall’accertamento di un evento rilevante di mancato rimborso di depositi da parte della banca. L’accertamento si risolve in un provvedimento espresso solo nel caso in cui venga accertata l’effettiva indisponibilità in assenza di prospettive di ripristino nel breve periodo dell’accessibilità dei depositi³;
- b) la modifica dell’articolo 74 del TUB, con l’espressa previsione che, in caso di sospensione del pagamento delle passività in amministrazione straordinaria, la Banca d’Italia deve effettuare la valutazione della

² In base alla citata previsione, se ricorrono circostanze eccezionali i commissari dell’amministrazione straordinaria, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente per altri due mesi.

³ Nell’ambito dell’accertamento, la Banca d’Italia è chiamata infatti a valutare l’esistenza di “prospettive a breve termine di ripristinare l’accessibilità dei depositi” (cd. *current prospects*), in presenza delle quali la dichiarazione di indisponibilità dei depositi non deve essere adottata.

- indisponibilità dei depositi, nel termine di 5 giorni lavorativi, decorrente dalla data di efficacia del provvedimento di sospensione;
- c) l'adeguamento delle previsioni del TUB relative alla liquidazione coatta amministrativa (di seguito, anche l.c.a.) – il cui avvio, già in base alla disciplina vigente, determina l'obbligo di rimborso da parte del DGS – e le ulteriori disposizioni collegate. In particolare, la proposta precisa che l'adozione del provvedimento d'indisponibilità dei depositi non è richiesta se, nel frattempo, sia già stata formulata dalla Banca d'Italia la proposta di avvio della l.c.a.

3. Valutazioni e conclusioni

Con le previsioni di nuova introduzione il quadro legislativo nazionale viene pienamente allineato a quello europeo, risultando superati i rilievi formulati dalla Commissione europea e recepiti gli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda i profili applicativi delle nuove disposizioni, si ritiene, per quanto esposto nel paragrafo precedente, che la dichiarazione di indisponibilità dei depositi potrà avvenire in rari casi.

Infatti, in linea con una interpretazione sistematica della disciplina europea, la dichiarazione di indisponibilità dei depositi non dovrà in concreto essere adottata in tutti i casi in cui sussistano soluzioni di gestione della crisi idonee ad assicurare la continuità nell'accesso ai depositi (come, ad esempio, operazioni di cessione della banca in difficoltà ad un terzo acquirente) o la Banca d'Italia abbia già avviato l'*iter* della l.c.a. e non sia prevista una cessione di attività e passività ad un terzo ma il rimborso dei depositanti.

In conclusione, la Banca d'Italia esprime una valutazione positiva sulla norma in esame.

